

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2115</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**URSO GIACINTO, BISAGLIA, BOTTARI, DEL DUCA,  
LOBIANCO, TANTALO, DE LEONARDIS, LAFORGIA**

*Presentata il 10 maggio 1973*

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La sezione specializzata istituita in seno all'AIMA con il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 opera da quasi due anni nel settore dei tabacchi greggi ed in detto periodo ha dovuto affrontare difficoltà di varia natura, le quali hanno spesso rallentato lo slancio e appesantito la funzione.

Le difficoltà però che la sezione non ha potuto, né d'altronde poteva, superare sono quelle che derivano dalla stessa legge istituitiva perché connesse alla situazione che le norme in essa contenute determinano. La particolare natura di siffatte difficoltà spiega perché si ritiene necessario fare di esse, per quanto possibile, dettagliata esposizione allo scopo di individuare e sollecitare l'adeguato strumento legislativo capace di rimuoverle.

Il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 che istituisce la sezione specializzata reca:

ART. 5. — All'articolo 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303 concernente l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

(AIMA) sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

« È istituita, in seno all'Azienda, una sezione specializzata per l'esercizio dei compiti di organismo dell'intervento previsti dal regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

L'AIMA, avvalendosi della sezione specializzata di cui al precedente comma, provvede all'acquisto, prima manipolazione, condizionamento, deposito, conservazione e commercializzazione dei tabacchi greggi, sia allo stato sciolto che manipolato, alla corresponsione dei premi ed a quanto altro occorre per la completa attuazione dei provvedimenti comunitari del settore ».

ART. 7. — L'AIMA per lo svolgimento dei compiti di cui al presente decreto-legge si avvale soltanto del personale impiegato ed operaio dell'amministrazione dei monopoli di Stato. Il personale destinato ai suddetti compiti conserva l'intero trattamento economico

in godimento, compreso il premio per l'incremento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483. Gli oneri riguardanti il personale predetto continueranno a far carico all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate la sezione specializzata si colloca nel quadro della legge 13 maggio 1966, n. 303 istitutiva dell'AIMA nella quale è organicamente e operativamente inquadrata; l'organizzazione e la gestione di essa dovrebbero perciò eseguirsi nel rispetto delle norme della stessa legge ed in particolare di quelle contenute nell'articolo 2 che assicurano autonomia di ordinamento e di bilancio all'azienda.

Il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 istituisce la sezione specializzata per il tabacco, ne fissa i compiti, ne indica le funzioni ma nulla dice dell'organico che essa dovrà avere e pone solo, per quanto attiene al personale, il vincolo che sia utilizzato esclusivamente personale impiegato ed operaio della amministrazione dei monopoli.

Il silenzio della legge, e quindi l'inesistenza di un ordinamento e di un organico, priva l'AIMA del necessario potere disciplinare, non consente la « preposizione organica » con attribuzioni di funzioni e responsabilità, impedisce la possibilità di « delega » di potere e conduce ad una organizzazione totalmente centralizzata con tutte le inevitabili e deprecabili conseguenze che ciò comporta.

La legge 27 gennaio 1971, n. 3 che converte in legge modificandolo il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 all'ultimo capoverso dell'articolo unico fa inopinato riferimento agli uffici periferici della sezione specializzata ed è questo l'unico accenno ad un possibile ma non precisato ordinamento.

La sezione specializzata nell'intento di limitare le conseguenze dell'organizzazione così centralizzata e porsi nelle condizioni di poter in pratica operare ha preso l'iniziativa di attribuire « di fatto » funzioni e responsabilità ed il comitato tecnico ne ha « preso atto ».

La norma contenuta nel richiamato penultimo capoverso dell'articolo unico della legge 27 gennaio 1971, n. 3 aggrava maggiormente la situazione allorché prescrive che:

« Tutte le spese per il funzionamento della sezione specializzata dell'AIMA e dei relativi uffici periferici sono a carico del bilancio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che dovrà chiederne il rimborso per la parte concernente l'organizzazione dell'intervento » giacché per effetto di essa la sezione specializzata vede intaccata la propria auto-

nomia operativa da una sorta di potestà limitativa attribuita ad un organismo ad essa estraneo il quale di fatto la eserciti non attraverso un illegittimo ed improponibile sindacato di merito ma attraverso l'imposizione del rispetto delle esigenze del suo proprio bilancio o dei suoi criteri di gestione.

Ad esempio durante il periodo novembre-febbraio avvengono in tutto il territorio nazionale gli acquisti di tabacco sciolto da parte dei trasformatori i quali ad operazione appena terminata si affrettano a chiedere l'anticipazione del premio comunitario previsto. Si tratta di qualche migliaio di domande che, a causa dell'organizzazione centralizzata, pervengono pressoché simultaneamente alla direzione della sezione e richiedono una notevole mole di lavoro per verifiche e controlli prima dell'evasione. Orbene in detto periodo se per fronteggiare la contingente necessità, se per accelerare il lavoro onde seguire, se non dappresso almeno da non troppo lontano, i bisogni della produzione con solleciti tempestivi pagamenti la sezione programmasse una maggiore prestazione di lavoro da parte dello scarso personale andrebbe incontro, come è già accaduto, a possibile diniego di pagamento del compenso per lavoro straordinario da parte dell'amministrazione dei monopoli motivato o da indispensabilità di bilancio o dalla inopportunità di creare disparità fra emolumenti goduti dal personale rimasto in servizio nei monopoli e quelli del personale passato all'AIMA. E così pure l'importo di compensi per gite di servizio, per controlli e verifiche non deve eccedere il limite di una somma che viene stabilita in base alla situazione di bilancio dell'amministrazione dei monopoli e non in base alle effettive esigenze del servizio della sezione.

Si tratta, come si vede, di veti e limitazioni che muovono da circostanze e criteri per l'AIMA extra aziendali i quali non si presentano solo in occasione di eventuali particolari occasioni ma in tutta la gestione del personale. Perché l'assenza di potere disciplinare costringe, ad esempio, la sezione specializzata ad utilizzare il personale messo a sua disposizione dall'amministrazione dei monopoli laddove esso si trova e non già là dove il servizio richiederebbe; e quando i due luoghi non coincidono è l'AIMA che deve adattare il proprio servizio e non viceversa. Il potere disciplinare nei confronti degli impiegati che prestano servizio presso la sezione resta alla amministrazione dei monopoli alla quale spettano quindi la compilazione delle note di qualifica e le valutazioni necessarie ai fini della

progressione di carriera. Ciò crea una situazione estremamente delicata che pone l'impiegato nella condizione di pensare che la permanenza nell'AIMA sia pregiudizievole ai suoi legittimi interessi di impiegato. Alla base dell'attività della sezione specializzata vi è un'azione di controllo che deve essere rivolta in condizione di assoluta indipendenza verso chiunque voglia beneficiare dell'organizzazione comune del mercato e quindi anche verso l'amministrazione dei monopoli quando questa assume la figura di trasformatore richiedente il premio comunitario; quanto la posizione dell'impiegato dei monopoli in servizio presso l'AIMA sia inconciliabile con l'attività di controllo da esercitare verso l'amministrazione di appartenenza pare superfluo sottolineare.

Altre gravi circostanze influiscono negativamente sull'autonomia della posizione della sezione nei confronti dell'amministrazione dei monopoli.

Il già richiamato decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 all'articolo 6 stabilisce che gli affari relativi alla sezione siano trattati dal consiglio di amministrazione dell'AIMA integrato con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle finanze e di tre esperti particolarmente qualificati e consente al consiglio stesso di delegare per la durata della campagna di commercializzazione la trattazione degli affari relativi alla sezione specializzata ad un comitato tecnico presieduto dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e composto da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, dal rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze e da tre esperti.

Il Ministero delle finanze è sempre stato rappresentato da un funzionario dell'amministrazione dei monopoli il quale prendendo parte ai lavori del comitato partecipa, qualche volta in maniera determinante stante la stessa composizione numerica del comitato, al processo decisionale pur trovandosi in situazione di incompatibilità per il conflitto di interessi esistente fra la sezione specializzata e l'amministrazione dei monopoli la quale per l'attività di trasformazione esercitata attraverso le agenzie di coltivazione ha nei confronti dell'AIMA la figura di vero e proprio acquirente trasformatore con diritto di richiedere e ricevere il previsto premio comunitario al pari di qualunque privato trasformatore. L'incompatibilità diverrà insanabile allorché sarà questione per il comitato tecnico di dover eventualmente fissare la base di asta per la vendita dei prodotti acquistati dall'AIMA, asta

alla quale l'amministrazione dei monopoli avrà probabilmente diritto di partecipare allo stesso titolo degli utilizzatori stranieri.

Altra situazione di incertezza viene creata dal già richiamato articolo unico della legge 27 gennaio 1971, n. 3 il quale assicura agli impiegati che prestano servizio nell'AIMA il godimento dell'intero trattamento economico e dei benefici economici e giuridici spettanti al personale dell'amministrazione dei monopoli, « salvo il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso il Ministero dell'agricoltura » ma non dice a chi debba fare carico, quando esiste il pagamento del migliore trattamento. Non al Ministero dell'agricoltura perché le spese di funzionamento della sezione debbano fare carico all'amministrazione dei monopoli la quale a sua volta non può essere chiamata a corrispondere a una parte del proprio personale compensi calcolati in base a criteri validi per altre amministrazioni. La conseguenza di tutto ciò è che quando esiste un miglior trattamento, come pare che esista, il personale della sezione non può fruirne.

L'aver attribuito il pagamento delle spese di funzionamento della sezione specializzata all'amministrazione dei monopoli crea, ed è questa una conseguenza gravissima della norma, la pratica impossibilità di esecuzione di alcune attività di intervento. È il caso delle commissioni arbitrali di perizia.

Il disciplinare, in applicazione del regolamento comunitario, relativo alle attività di intervento, prescrive che nel caso di mancato accordo fra le parti, in occasione di offerte di tabacco in colli all'intervento, le questioni controverse siano portate all'esame di una commissione formata da un presidente, scelto nell'elenco dei nomi di professionisti che il Ministero dell'agricoltura con un suo decreto abilita a tale funzione, e dai rappresentanti delle parti.

Il pagamento del gettone di presenza e di rimborso delle spese al presidente rientrano nelle spese di funzionamento della sezione ma l'amministrazione dei monopoli non può pagarli perché nel suo bilancio non sono previsti pagamenti di compensi e rimborso spese per perizie di tabacco a persone estranee all'amministrazione.

È solo per caso che in tutto il corso dell'acquisto dei tabacchi, in colli offerti all'intervento non si sia presentata la necessità di convocare la commissione di perizia arbitrale ma ove ciò si fosse verificato non potendo la situazione rimanere bloccata si sarebbe dovuto far richiedere, con un compromesso illegitti-

mo ed umiliante, il pagamento del gettone al presidente, all'offerente venditore.

Pertanto il presente progetto di legge vuole raggiungere:

a) un'effettiva indipendenza della sezione nei confronti dell'amministrazione dei monopoli a salvaguardia del principio di pariteticità di posizione nei confronti di tutti i manifatturieri comunitari ed al superamento di un'incerta collocazione fra gli interessi del monopolio ed interessi delle categorie produttrici;

b) la definizione della struttura organizzativa e dei compiti di istituto nella forma più adeguata alle necessità di intervento anche sulla base dell'esperienza acquisita dalla data di costituzione della sezione ad oggi.

Si commentano i vari articoli:

Con l'articolo 1 si precisa che agli istituendi ruoli della sezione autonoma tabacco dell'AIMA può accedere, nella prima applicazione della legge e nello spirito del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito con modificazioni della legge 27 gennaio 1971, n. 3, solo personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato in servizio presso la stessa sezione al 1° gennaio 1973.

Con lo stesso articolo si chiarisce che il trattamento economico fisso ed accessorio, in ogni caso, non sarà inferiore a quello attualmente in godimento presso l'amministrazione di provenienza.

Con l'articolo 2 si definiscono le modalità con cui l'amministrazione dei monopoli di Stato, a seguito del transito del personale negli istituendi ruoli dell'AIMA - sezione tabacco -, provvederà alla ristrutturazione dei propri organici tenuto conto delle responsabilità connesse ai compiti demandati.

Con l'articolo 3, allo scopo di invogliare il personale a transitare nei nuovi organici, è accordata a chi è inquadrato, a domanda, nei nuovi organici la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'atto dell'entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 4 si fissano norme per l'inquadramento mentre con l'articolo 5 si estendono al personale degli istituendi ruoli, in quanto compatibili, le norme vigenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica

nn. 1077, 1078, 1079, 1081 del 28 dicembre 1970, n. 748 del 30 giugno 1972, n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957.

Gli articoli 6 e 7 sanzionano una situazione di fatto in merito alla ripartizione dei servizi e dei compiti della sezione, quale risulta oggi approvata dal comitato tecnico della sezione stessa.

In particolare l'articolo 6 rimanda, ad un regolamento di organizzazione le modalità di frazionamento dei vari organi centrali e periferici.

Mentre l'articolo 7 fissa i compiti e le responsabilità del direttore della sezione.

Con l'articolo 8 viene precisata la modalità con cui l'amministrazione dei monopoli di Stato in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, indica i locali disponibili per il servizio dell'AIMA, sezione tabacco.

L'articolo 9 concerne le spese di funzionamento che senza nessuno aggravio per l'erario vengono sostenute con fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante riduzione dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato.

L'articolo 10 riguarda gli organici della sezione nei quali sono state previste, a sanzione della situazione di fatto, le qualifiche strettamente indispensabili per il funzionamento della sezione.

Le qualifiche di dirigenti e quelle direttive sono state limitate alle sole funzioni per le quali le qualifiche sono state istituite.

In ogni caso non è previsto un aumento di personale.

Gli articoli da 11 a 18 contengono norme transitorie e finali per favorire il passaggio del personale nei nuovi ruoli e per coprire con personale della stessa amministrazione dei monopoli di Stato o del Ministero della agricoltura nel caso che nella prima applicazione della legge il personale in servizio presso l'AIMA - sezione tabacco - non intende transitare negli istituendi ruoli.

Vengono accordate condizioni transitorie per favorire la progressione in carriera del personale in posizioni di soprannumero ed il passaggio nella carriera superiore del personale in possesso del titolo di studio superiore.

## PROPOSTA DI LEGGE

### NORME DI FUNZIONAMENTO E DI INQUADRAMENTO

#### ART. 1.

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che da data non posteriore al 1° gennaio 1973, presta servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'AIMA sezione specializzata tabacco verrà inquadrato, a decorrere dalla predetta data, a domanda, da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli istituendi ruoli di cui alla tabella allegata, secondo le modalità previste dal successivo articolo 3.

Il trattamento economico accessorio attualmente in godimento del predetto personale previsto dal decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, relativo all'attuazione del regolamento CEE sulla politica agricola comune del tabacco greggio, sarà conservato ed erogato con le modalità attualmente vigenti per il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a carico del bilancio dell'AIMA.

E fatto sempre salvo al personale come sopra inquadrato, il migliore trattamento previsto per il personale che svolge analoghi compiti presso le altre Sezioni dell'AIMA.

Ai fini della determinazione del miglior trattamento di cui innanzi, sarà predisposto con frequenza trimestrale e con decreto del Presidente dell'AIMA, il piano di rapporto dei compensi erogati per carriera e qualifica.

Nello stesso decreto sarà contenuta anche l'autorizzazione al pagamento delle accertate differenze a carico del bilancio dell'AIMA.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7 secondo comma del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, sopracitata.

All'inquadramento del personale negli istituendi ruoli si provvederà con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### ART. 2.

I ruoli del personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alle tabelle organiche previste dagli articoli 97, 98

e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardanti il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, vengono ridotti via via delle unità che ai sensi dell'articolo 1 della presente legge chiederanno di transitare negli organici dell'AIMA servizio tabacco.

Alla cancellazione dai ruoli del personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato ed alla conseguente riduzione d'organico si provvederà con decreto del Ministro delle finanze.

La struttura dei ruoli organici delle carriere inferiori alla direttiva dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la cui dotazione risulti definitivamente ridotta per effetto del passaggio del personale previsto dalla presente legge nei ruoli del servizio dell'AIMA tabacco è rideterminata in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sopraindicato.

Le nuove piante organiche risultanti dalla applicazione del comma precedente sono specificate in tabelle approvate dal Ministro delle finanze.

#### ART. 3.

Al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 1 viene attribuita, anche in soprannumero, la qualifica immediatamente superiore, con decorrenza dalla data della presente legge.

Ove trattisi di dipendenti che rivestano già la qualifica terminale della rispettiva carriera sono attribuiti in luogo della promozione, cinque aumenti periodici di stipendio computati sul parametro corrispondente all'ultima classe di paga della qualifica rivestita e, se già in godimento, in aggiunta agli aumenti maturati.

Gli impiegati delle qualifiche ad esaurimento o nei ruoli aggiunti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, vengono inquadrati nella qualifica di primo dirigente.

#### ART. 4.

L'inquadramento del personale che abbia chiesto di transitare nei ruoli di cui alla tabella allegata alla presente legge viene fatto sino al totale esaurimento dei posti in ruolo,

rispettando l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale in servizio presso la sezione tabacco in eccedenza rispetto alla qualifica rivestita, viene inquadrato in soprannumero.

## ART. 5.

Al personale degli istituendi ruoli dell'AIMA servizio tabacco si estendono in quanto compatibili, anche le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, nn. 1077, 1078, 1079, 1081 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le altre disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

## ART. 6.

All'articolo 5 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, è aggiunto, dopo l'ultimo comma, quanto segue:

« La sezione specializzata tabacco svolge i propri compiti mediante una direzione centrale e dipendenti organi periferici.

La direzione centrale è ripartita in un servizio tecnico ed un servizio amministrativo.

Gli organi periferici in uffici periferici e centri di controllo.

A capo degli uffici periferici sono preposti normalmente funzionari della carriera direttiva.

A capo dei centri di controllo è preposto normalmente un impiegato della carriera tecnica di concetto.

La circoscrizione territoriale e il numero degli uffici periferici e dei centri di controllo sono determinati dal comitato tecnico di cui all'articolo 6 del presente decreto.

In tutte le sedute del comitato tecnico partecipano con diritto di voto i rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative secondo le norme vigenti.

I compiti da assegnare a tutto il personale e l'organizzazione degli uffici dei rispettivi servizi, sia della direzione centrale che degli uffici periferici, saranno stabiliti con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

ART. 7.

L'articolo 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, è sostituito come segue:

« La direzione di tutti gli organi centrali e periferici della sezione tabacco è affidata ad un dirigente generale che partecipa, senza il diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'AIMA e del comitato tecnico di cui all'articolo 6 del presente decreto, già richiamato.

Il predetto funzionario ha diritto di voto nelle riunioni del comitato attinenti l'organizzazione, ripartizione dei compiti e competenze dei vari uffici centrali e periferici della sezione.

Egli, in particolare, riferisce al presidente dell'azienda sul funzionamento della sezione in relazione ai compiti ad essa affidati.

Il direttore della sezione è coadiuvato da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo con funzioni di vice direttore della sezione ».

ART. 8.

Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

All'articolo 9 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, viene aggiunto dopo il primo comma il seguente:

« All'uopo, entro il 30 settembre di ogni anno l'amministrazione dei monopoli di Stato, comunicherà al servizio tabacco dell'AIMA, i locali, i magazzini, gli stabilimenti e le attrezzature che per l'anno successivo sono disponibili per l'uso dello stesso servizio dell'AIMA ».

ART. 9.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata per le spese generali, di funzionamento al servizio tabacco, ivi comprese le spese per le competenze al personale, apposita somma che sarà annualmente determinata con la legge del bilancio ed iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per l'anno finanziario 1973 tale assegnazione è determinata nella misura di lire 800 milioni. Il relativo onere viene fronteggiato:

quanto a lire 530 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al

capitolo 101 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 30 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 104 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 50 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 107 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 110 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 110 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 50 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 181 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 10 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 132 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 10 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 193 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno;

quanto a lire 10 milioni con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 111 o capitolo corrispondente dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti nei singoli esercizi finanziari le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.

#### ART. 10.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 1971, n. 3, è aggiunta alle tabelle annesse alla

legge 13 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, la tabella allegata alla presente legge.

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 11.

I dirigenti, gli impiegati delle carriere direttiva e di concetto che non chiedano di essere inquadrati ai sensi dell'articolo 1 possono continuare a prestare servizio presso l'AIMA sezione specializzata per il tabacco soltanto in posizione di fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il personale collocato fuori ruolo può, entro due anni dalla data di collocamento fuori ruolo, presentare domanda di inquadramento nei ruoli dell'AIMA, sezione specializzata per il tabacco.

Si applicano con effetto dalla data dell'inquadramento, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

##### ART. 12.

I posti non coperti dal personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione del primo comma dell'articolo 1 e del secondo comma dell'articolo 11, potranno essere coperti da personale della stessa amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o da personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per carriera e qualifica equiparata al posto da conseguire.

La domanda dovrà essere presentata al Ministero dell'agricoltura entro un mese dal bando del concorso per titoli riservato al predetto personale che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

I concorsi suddetti saranno indetti dopo applicati gli articoli 1, 2, 3 e 11, secondo comma, ed il successivo articolo 14 della presente legge e quindi i concorsi interni previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

I primi concorsi interni di cui agli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 saranno indetti entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento alla situazione esistente alla data della legge.

## ART. 13.

Sino a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge il personale comunque inquadrato nei ruoli dell'AIMA servizio tabacco, consegua, anche in soprannumero, al maturarsi, senza demerito, dell'anzianità prescritta per averne diritto, la promozione alla qualifica superiore.

## ART. 14.

Il personale della carriera di concetto ed equiparata ed il personale della carriera esecutiva ed equiparata dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, all'entrata in vigore della presente legge svolga da almeno un anno, compiti della carriera superiore a quella di appartenenza, secondo la designazione approvata dal comitato tecnico della sezione specializzata tabacco, e che sia in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla predetta carriera o di altro titolo di studio equipollente — per coloro che abbiano svolto per almeno 5 anni funzioni della carriera superiore o maturato un'anzianità di anni 10 nelle carriere tecniche nell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — consegua, a domanda, da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'inquadramento e la nomina nella qualifica della carriera superiore, corrispondente al parametro in godimento o al parametro immediatamente superiore nella nuova carriera.

Nella prima applicazione della legge, i posti disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera tecnica di concetto dopo applicati gli articoli 1, 2, 3, 11, secondo comma, ed il primo comma del presente articolo sono conferiti mediante esami consistenti in un colloquio su materie di servizio agli impiegati della carriera esecutiva dei Monopoli di Stato che abbiano maturato nella carriera di provenienza almeno 10 anni di servizio e che alla entrata in vigore della presente legge svolgono mansioni di capo centro di controllo e/o di ammasso ancorché sprovvisto di titolo di studio di istruzione di II grado.

Il decreto che indice il concorso sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fisserà le materie di esame e nominerà la Commissione esaminatrice.

Nella nuova carriera il personale predetto conserva l'anzianità posseduta nella qualifica non inferiore a segretario principale o equi-

parata o a coadiutore principale o equiparata, e se più favorevole, il trattamento economico fisso ed accessorio in godimento prima del nuovo inquadramento.

L'anzianità di servizio effettivo nella carriera inferiore è valutata per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

#### ART. 15.

Il personale proveniente dai ruoli di dattilografia della carriera degli uffici dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla tabella 6 capoverso quinto articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, viene inquadrato, a domanda, nella qualifica corrispondente al parametro in godimento nei ruoli del personale della carriera esecutiva o nella qualifica del parametro immediatamente superiore a quello in godimento della stessa carriera. Al personale stesso sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

#### ART. 16.

Il personale operaio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in servizio presso la sezione specializzata tabacco con mansione di autista o con mansioni di commesso viene inquadrato nella carriera ausiliaria, rispettivamente nel personale addetto al servizio degli automezzi e nel personale degli uffici, nella qualifica corrispondente al parametro in godimento o a quella corrispondente al parametro immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale stesso sono estese in quanto applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo 14.

Al rimanente personale operaio in servizio presso i centri di controllo della Sezione specializzata tabacco sono attribuiti, al momento dell'inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli maturati nel parametro in godimento.

#### ART. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissati, con decreto del Ministro dell'agricoltura, i programmi di esami e lo specifico titolo di studio per la copertura dei posti disponibili alla qualifica iniziale delle varie carriere, mediante pubblico

concorso per esami e delle qualifiche intermedie.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i posti disponibili nella qualifica iniziale di ogni carriera non saranno messi a concorso sino a quando non assorbiti i posti in soprannumero sulla dotazione organica della carriera.

**ART. 18.**

I dirigenti superiori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad esercitare, anche in soprannumero, le funzioni espletate alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Tabella di equiparazione tra le qualifiche di inquadramento e le qualifiche di provenienza.*

QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO	QUALIFICHE DI PROVENIENZA
<p style="text-align: center;">QUADRO B.</p> <p>Direttore e capo ufficio di 1<sup>a</sup> classe Ispettore superiore e capo ufficio di 2<sup>a</sup> classe Ispettore e capo reparto</p>	<p style="text-align: center;">TABELLE III e IV.</p> <p>Ispettore capo e direttore di stabilimento Ispettore superiore e vice direttore di stabilimento Ispettore</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO C.</p> <p><i>Carriera tecnica:</i> Ispettore tecnico aggiunto Perito capo e capo centro di controllo e ammasso di 1<sup>a</sup> Perito e capo centro di controllo e ammasso di 2<sup>a</sup></p>	<p style="text-align: center;">TABELLA VIII-B)</p> <p>Dirigente lavorazioni Capo reparto lavorazioni Capo laboratorio</p>
<p><i>Carriera amministrativa:</i> Ispettore amministrativo aggiunto Segretario principale Segretario</p>	<p style="text-align: center;">TABELLA VIII-A)</p> <p>Dirigente amministrativo Capo revisore Revisore</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO D.</p> <p>Capo tecnico superiore - Computista superiore Capo tecnico principale - Computista principale Capo tecnico - Computista e dattilografo</p>	<p style="text-align: center;">TABELLE IX-X e VI.</p> <p>Capo tecnico superiore - Computista superiore Capo tecnico principale - Computista principale Capo tecnico - Computista e dattilografo</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO E.</p> <p>Commesso capo Commesso Agente di custodia Agente di controllo</p>	<p style="text-align: center;">TABELLE VII e XI.</p> <p>Commesso capo Commesso Agente di custodia Agente di controllo</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO F.</p> <p>Capo autorimessa Autista</p>	<p>Capo autorimessa Autista</p>
<p style="text-align: center;">QUADRO G.</p> <p>Operaio comune</p>	<p>Operaio comune</p>

QUADRO A - DIRIGENTI

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione	Titolo di studio
C	Dirigente generale . . .	1	Direttore AIMA sezione speciale per il tabacco	1	
			<i>Tecnici:</i>		
D	Dirigente superiore . . .	1	Vice direttore tecnico della sezione Capo servizio tecnico	1	Laurea in scienze agrarie
E	Primo dirigente . . .	2	Capo ufficio interventi e studi di mercato	1	<i>Idem</i>
			Capo ufficio controllo AIMA e ispezione tecnica	1	<i>Idem</i>
			<i>Amministrativi:</i>		
D	Dirigente superiore . . .	1	Vice direttore amministrativo della sezione Capo servizio amministrativo	1	Laurea in scienze economiche e commerciali, in economia e commercio, in legge, in scienze statistiche e attuariali, in scienze coloniali ed in scienze economico-marittime
E	Primo dirigente . . .	2	Coordinamento servizi amministrativi - Affari generali - Pubbliche relazioni - Amm.ne personale	1	<i>Idem</i>
			Commercializzazione dei tabacchi acquistati dall'OI		
			Contabilizzazione e liquidazione spese compilazione preventivi e rendiconti spese - Servizio statistico - Ispezione amministrativa	1	<i>Idem</i>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Parametro	QUALIFICA	POSTI IN ORGANICO	
		Tecnici	Amministrativi
<b>QUADRO B</b>			
CARRIERA DIRETTIVA.			
530-487-455-426-387	Direttore e capo ufficio di 1 <sup>a</sup> . . . . .	4	4
307	Ispettore superiore e capo ufficio di 2 <sup>a</sup> . . . . .	6	6
257-218	Ispettore e capo reparto . . . . .		

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
<b>QUADRO C</b>		
CARRIERA DI CONCETTO TECNICA.		
370	Ispettore tecnico aggiunto . . . . .	8
302	Perito, capo centro di controllo e ammasso di 1 <sup>a</sup> . . . . .	36
262		
232		
193	Perito, capo centro di controllo e ammasso di 2 <sup>a</sup> . . . . .	36
173		
CARRIERA DI CONCETTO AMMINISTRATIVA.		
370	Ispettore amministrativo aggiunto . . . . .	2
302	Segretario principale . . . . .	6
262		
232	Segretario . . . . .	6
193		
173		

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Parametro	QUALIFICA	Posti in organico
<b>QUADRO D</b>		
CARRIERA ESECUTIVA.		
293	} Capo tecnico superiore . . . . .	4
262		
267	} Computista superiore . . . . .	16
242		
218	} Computista principale . . . . .	16
203		
168	} Capo tecnico . . . . .	16
144		
138	} Computista e dattilografo . . . . .	
<b>QUADRO E</b>		
CARRIERA AUSILIARIA PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI.		
210	} Commesso capo . . . . .	3
188		
156	} Commesso . . . . .	6
133		
210	} Agente di custodia . . . . .	2
188		
156	} Agente di controllo . . . . .	3
133		
<b>QUADRO F</b>		
CARRIERA AUSILIARIA PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEGLI AUTOMEZZI.		
168	} Capo autorimessa . . . . .	2
146		
133	} Autista . . . . .	3
<b>QUADRO G</b>		
153	Operaio comune . . . . .	3